



## COMUNE DI BIBBIANO

### Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235

P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it

[www.comune.bibbiano.re.it](http://www.comune.bibbiano.re.it) – Orari di ricevimento: Lun. Gio. Sab. dalle 9.00 alle 13.00

## IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA NEWS 2013 SALDO/CONGUAGLIO: ALIQUOTE E VERSAMENTO

<i>Con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/7/2013 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2013, da utilizzare per il saldo/conguaglio.</i>	<b>ALIQUOTE IMU 2013 da utilizzare per il SALDO/CONGUAGLIO (scadenza 16/12/2013)</b>	<b>di cui allo Stato</b>
<b>1) Aliquota ordinaria per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti</b> (in particolare ci si riferisce a: cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, terreni agricoli anche incolti)	<b>0,98 %</b>	<b>0,76 % SOLO per i fabbricati ad uso produttivo di cat. D</b>
<b>2) Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze</b>	<b>0,50 %</b>	<b>0 %</b>
<b>3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>0,20 %</b>	<b>0 %</b>
<b>4) Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) (*)</b>	<b>0,76 %</b>	<b>0 %</b>
<b>5) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "secondo case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate non a canone concertato, abitazioni concesse in comodato, abitazioni destinate alla vendita dalle imprese costruttrici, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono locati a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, e non sono classificati nella cat. catastale A10), e per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti</b>	<b>1,06 %</b>	<b>0 %</b>

(\*) Si precisa che, in riferimento ai fabbricati ad uso abitazione concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, ci sono specifiche istruzioni da seguire a cui si rimanda (si veda la delibera n. 37/2013 e il sito web [www.comune.bibbiano.re.it](http://www.comune.bibbiano.re.it) sezione IMU).

### VERSAMENTO

Si effettua tramite modello F24 in modo autonomo in "auto-tassazione". Il pagamento dell'imposta dovuta per il 2013 avviene in n. 2 rate utilizzando le aliquote deliberate. Il versamento dell'**acconto (1° rata)** deve essere effettuato entro il **17 giugno 2013** (essendo il giorno 16 una domenica) considerando il 50% dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno, mentre il rimanente **saldo (2° rata)** con conguaglio sulla prima rata deve essere effettuato entro il **16 dicembre 2013**. E' possibile, in alternativa, pagare entro il 17 giugno 2013 in un'unica soluzione l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (salvo conguaglio da effettuare in sede di saldo nel caso di variazioni ovvero di cambiamenti delle aliquote in corso d'anno).

Nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere inserito il **codice catastale A850** del Comune di Bibbiano. Gli importi sono da inserire nella colonna "importi a debito". Per il versamento del saldo va barrata la casella "Saldo".

Il contribuente dovrà versare contemporaneamente, ma conteggiare separatamente, l'IMU di competenza dello Stato da quella di competenza del Comune, utilizzando gli appositi "codici tributo".

#### **I codici tributo da utilizzare sul modello F24 per l'IMU 2013 sono i seguenti:**

Codice 3912 - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE

Codice 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE

Codice 3914 - terreni - COMUNE

Codice 3916 - aree fabbricabili - COMUNE

Codice 3925 - fabbricati uso produt. cat. D - STATO

Codice 3930 - fabbricati uso produt. cat. D - COMUNE

Codice 3918 - altri fabbricati - COMUNE



## COMUNE DI BIBBIANO

Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235

P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it

[www.comune.bibbiano.re.it](http://www.comune.bibbiano.re.it) – Orari di ricevimento: Lun. Gio. Sab. dalle 9.00 alle 13.00

### IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA NEWS 2013 SALDO/CONGUAGLIO: ALIQUOTE E VERSAMENTO

#### ATTENZIONE: REGIME PARTICOLARE PER L'ANNO 2013

Il DL n. 102/2013, convertito nella L. n. 124/2013, ha **abolito la prima rata di acconto di giugno**: per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9), per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari, per i terreni agricoli, per i fabbricati rurali strumentali.

Lo stesso DL n. 102/2013 ha abolito la seconda rata di saldo/conguaglio di dicembre relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai fini dell'applicazione del beneficio il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni relative all'IMU, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli estremi catastali degli immobili in questione (nota: utilizzare il modello Ministeriale per la dichiarazione quando sarà disponibile per tale tipo di denuncia). Per tali immobili la prima rata di acconto è pertanto dovuta, con conguaglio d'imposta da versare a dicembre sulla base delle aliquote definitive approvate.

Il DL n. 133/2013, in attesa ancora di essere convertito in legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/11/2013, ha poi **abolito la seconda rata di saldo/conguaglio di dicembre**: per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9), per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari, per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola, per i fabbricati rurali strumentali. **Nota: pertanto solo per i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti, da IAP, vale l'abolizione della seconda rata; per tutti gli altri casi invece, i terreni agricoli devono la seconda rata di dicembre.**

**NOTA.** Lo stesso DL n. 133/2013, dalle prime bozze pubblicate in Gazzetta Ufficiale, prevede che vi è una **differenza da versare per il contribuente entro il 16/1/2014**, per quanto concerne gli immobili per i quali è stata abolita la seconda rata di dicembre, cioè per l'abitazione principale e relative pertinenze, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari, i terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola. Tale importo da versare è pari al 40 % della differenza tra l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote definitive deliberate dal Comune e l'ammontare dell'imposta risultante applicando le aliquote standard. **Si consiglia di aspettare affinché il Governo ponga maggiore chiarezza su questa disposizione e al fine di attendere gli esiti di possibili ed auspicate modifiche parlamentari che potrebbero avvenire prima della data di scadenza del 16/1/2014.**

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non ha pagato l'Imu, in tutto o in parte, alle scadenze ordinarie, ha al massimo un anno di tempo per regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso", pagando sanzioni ridotte. Se invece il ravvedimento avviene entro 30 giorni o addirittura entro 15 giorni le sanzioni sono ancora maggiormente ridotte. Il ravvedimento è ammesso prima che il Comune inizi i controlli e scopra l'errore e l'irregolarità con l'attività dell'accertamento: dopo infatti non sarà più possibile correggere gli errori e beneficiare del ravvedimento e delle relative sanzioni ridotte. Chi si ravvede in modo spontaneo deve versare, oltre al tributo, le sanzioni al 3,75% calcolate sul tributo dovuto se paga entro un anno, o al 3% se paga entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria. Nel caso di correzione degli errori entro 15 giorni si parla di "ravvedimento sprint": le sanzioni calcolate sul tributo dovuto sono allo 0,20% per ogni giorno di ritardo. Oltre alle sanzioni ridotte si devono aggiungere gli interessi al tasso legale (al 2,5% nel 2012-3) calcolati giorno per giorno sul tributo dovuto, a partire dalla data di scadenza ordinaria per il pagamento fino alla data in cui avviene il ravvedimento. Nella sezione "Calcolo IMU" del sito web del Comune è possibile calcolarsi on-line in modo gratuito e guidato l'IMU in ravvedimento operoso e stampare il relativo modello F24 compilato per il versamento.

#### PER SAPERNE DI PIU'

Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla Legge di volta in volta vigente e ai Regolamenti comunali. E' possibile accedere al sito [www.comune.bibbiano.re.it](http://www.comune.bibbiano.re.it) nella sezione dedicata all'IMU e rivolgersi all'Ufficio Tributi.

E' a disposizione di chiunque gratuitamente sul sito web del Comune un'apposita sezione chiamata "**Calcolo IMU**" in cui è possibile calcolarsi on-line in modo guidato l'IMU e stampare il relativo modello F24 compilato per il versamento, anche in ravvedimento.

Bibbiano, 3 dicembre 2013